



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Emanato con D.R. n.16701 del 5 marzo 2014

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i requisiti, i presupposti e le procedure di istituzione e copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Art. 2 – Istituzione di posti - Convenzioni

1. Al fine di favorire proficui scambi con il mondo produttivo, l'Ateneo può stipulare convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, con l'esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca, che prevedano l'istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato con oneri finanziari interamente a carico dei predetti Enti.
2. La proposta di convenzione dell'Ente finanziatore deve contenere l'indicazione del soggetto di cui all'articolo 3 ed essere corredata dal *curriculum vitae*, dall'elenco dei titoli scientifici, dall'elenco delle eventuali pubblicazioni o lavori divulgati all'interno dell'Ente e da qualsiasi altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.
3. Sulla base della proposta di convenzione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera circa l'istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato indicando la facoltà di riferimento e il settore scientifico disciplinare coerente con il progetto di ricerca.
4. La convenzione approvata è sottoscritta dal Rettore;
5. Le convenzioni, di cui al precedente comma devono espressamente definire:
 - il programma di ricerca;
 - le risorse finanziarie messe a disposizione per la copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato e le modalità di versamento del costo relativo;
 - la durata;
 - la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.
6. Nel caso in cui il finanziatore, se privato, scelga di corrispondere l'importo in più rate dovrà consegnare all'Ateneo idonea fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'intero finanziamento:

Art. 3 – Soggetti destinatari

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà tramite conferimento di appositi incarichi a:
 - soggetti che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 o l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca;
 - soggetti, anche dipendenti presso gli enti finanziatori, che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione: In tale caso è richiesto il possesso **congiunto** dei seguenti requisiti:



- laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione *post lauream*;
- svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni continuativi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca;
- svolgimento dell'attività didattica in Italia o all'estero;
- organizzazione, direzione coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- rilevanza della produzione scientifica con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare di cui si chiede il posto;

Art. 4 – Durata dell'incarico

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato, conferito ai sensi del presente regolamento, ha una durata massima di 3 anni rinnovabile per una durata massima di 6 anni, previa stipula di una nuova convenzione.
Possono essere conferiti incarichi di durata inferiore purché coerenti con il progetto di ricerca proposto e comunque non inferiori a un anno.
2. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.

Art. 5 – Valutazione

1. La documentazione a corredo della proposta di convenzione, relativa al soggetto individuato, sarà sottoposta alla valutazione della Commissione nominata ai sensi del Regolamento per l'istituzione e la composizione della commissione unica per il reclutamento di personale accademico e di ricerca.
2. La Commissione valuta i titoli, il *curriculum vitae* e le pubblicazioni scientifiche del candidato, nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
3. La Commissione redige un verbale da sottoporre al Senato Accademico per l'approvazione.

Art. 6 – Conferimento dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento della convenzione e dell'avvenuta acquisizione della relativa fidejussione bancaria o assicurativa ovvero tramite versamento integrale delle risorse utili a far fronte al costo complessivo del professore straordinario da parte del soggetto finanziatore.
2. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a produrre la necessaria documentazione.
3. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il professore straordinario a tempo determinato è sottoscritto dal Rettore e deve contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - la facoltà di afferenza;
 - il settore scientifico disciplinare di riferimento;
 - il regime di impegno orario. (tempo pieno-tempo definito).



4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 7 - Incompatibilità

1. Non possono essere titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore esecutivo, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.
2. I titolari dei predetti incarichi non possono essere dipendenti dell'Ateneo né di altra istituzione universitaria italiana.

Art. 8- Trattamento giuridico ed economico

1. Ai titolari degli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico dei professori ordinari e il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nella convenzione sottoscritta con l'Ente finanziatore.
2. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento, **non possessori** dell'idoneità nazionale di cui alla Legge 4 novembre 2005, n. 230 non potranno partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui all'art.1, comma 5, lettera a), numero 3 della medesima legge né farne parte, e resteranno esclusi dall'elettorato **attivo e passivo** per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Ateneo.
3. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento, **possessori** dell'idoneità nazionale di cui alla Legge 4 novembre 2005, n. 230 resteranno esclusi dall'elettorato **passivo** per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Ateneo quando per esse sia stata fissata una durata superiore a quella dell'incarico.

Art. 9 – Attribuzione attività didattiche

1. Il Consiglio della Facoltà presso la quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi ed il periodo di svolgimento delle stesse tenuto conto del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 10 – Valutazione finale – Rinnovo

1. Al termine dell'incarico è prevista una valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal professore straordinario: tale valutazione verrà effettuata sia dal Consiglio di Facoltà sia dal soggetto finanziatore. Le valutazioni saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e, nell'eventualità di una richiesta di rinnovo, verrà richiesta la stipula di una nuova convenzione.
2. Tali valutazioni possono essere finalizzate all'erogazione delle integrazioni economiche di cui al precedente Art. 8, comma 1.

Art. 11 – Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto allo svolgimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione dell'Università non si presentino per la presa di servizio, salvo giustificati e documentati motivi.
2. In caso di dimissioni volontarie del titolare dell'incarico, il rapporto si intende risolto previa comunicazione all'Università e all'Ente finanziatore almeno 90 giorni prima della data di dimissioni.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

3. Le dimissioni volontarie del titolare non pregiudicano la riassegnazione del contratto, per il tempo rimanente, ad altro soggetto individuato dall'Ente finanziatore.

Art. 12 – Norma finale – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale di Ateneo.